



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati :

dott. Vincenzo	VIGNES	Presidente rel.
dott. Gabriele	DI MAIO	Consigliere
dott. Mauro	CASALE	Giudice Ausiliario

ha pronunciato all'udienza del 6 luglio 2016 la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 951 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2015

T R A

rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado, dagli avv.ti Pasquale Lucio Monaco e Anna Felicia Palumbo, con i quali elettivamente domicilia in Eboli, alla via Amendola n. 133, presso lo studio dell'avv.to Edoardo Sessa;

APPELLANTE

E

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI di
DIO e RUGGI D'ARAGONA di SALERNO**



In persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Eva Anzalone e Rosa Cafiero, con le quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via San Leonardo, presso l'Ufficio Avvocatura;

A P P E L L A T A

O G G E T T O : regolamento spese giudizio di primo grado

Appello avverso la sentenza n. 1485/2015 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno;

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso depositato in data 29.11.2012, dipendente dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno invocando la condanna dell'Azienda al pagamento della somma di euro 10.277,59, a titolo di differenze retributive collegate allo svolgimento di superiori mansioni, e della somma di euro 26.000,00, quale indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 del CCNL di categoria.

Nel contraddittorio della convenuta, che contestava la fondatezza del ricorso, con sentenza del 23.4.2015, il Giudice adito rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.657,00.

Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la quale censurava la decisione in punto di regolamento delle spese evidenziando, per un verso, la sussistenza delle condizioni per disporre la compensazione integrale e, per altro verso, la erronea quantificazione alla luce delle previsioni del D.M. n. 55/2014.



Chiedeva, pertanto, che la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, disponesse la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, riducesse l'importo ad euro 2.342,30.

Resisteva l'Azienda appellata la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, contestava la fondatezza delle doglianze formulate dalla controparte.

All'esito dell'odierna pubblica udienza, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione orale, il gravame veniva deciso come da separato dispositivo pubblicamente letto.

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

In punto di diritto, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla S.C. nella Ordinanza n. 2883/2014 in forza della quale "L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise".

Ne consegue che, escluso qualsiasi rigido automatismo tra soccombenza e rifusione delle spese di lite, nella specie, la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado può essere ancorata alla novità della



questione trattata ed alla opinabilità della soluzione alla luce della complessità del mansionario.

Infatti, le disposizioni contrattuali che regolano la materia hanno reso necessaria un'approfondita istruttoria ed una altrettanto impegnativa motivazione, essendosi resa necessaria la precisa individuazione delle mansioni espletate, del livello di professionalità richiesto e del tipo di responsabilità connesso.

Per quanto precede, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.

Le spese di questo grado, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sono interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n° 951 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2015 promosso da _____ contro l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, avverso la sentenza n. 1485/2015 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno :

- a) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

Salerno, li 6.7.2016

Il Presidente est.

